



COMUNE DI CATTOLICA

REGOLAMENTO PER IL DECORO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

INDICE

- Art. 1 – Oggetto, finalità, ambito di applicazione e definizioni
- Art. 2 - Decoro del fronte dell'attività
- Art. 3 - Modalità di esposizione delle merci e di pubblicizzazione delle stesse
- Art. 4 - Decoro delle aree di pertinenza
- Art. 5 - Illuminazione e apertura delle serrande in occasione del periodo di maggior afflusso turistico
- Art. 6 - Attività stagionali o sospese e locali commerciali sfitti o momentaneamente non utilizzati
- Art. 7 - Tamponature esterne delle attività, dei locali e decoro degli stabilimenti balneari
- Art. 8 - Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano
- Art. 9 - Sanzioni

Art. 1 – Oggetto, finalità, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di tenuta esteriore delle attività economiche site sul territorio comunale che si affacciano sulla pubblica via e si propone di valorizzare l'offerta commerciale migliorandone il decoro e incrementandone la sua capacità di attrazione.

2. Per "*attività economiche*" si intendono tutte le attività svolte in forma imprenditoriale come: gli esercizi commerciali e artigianali, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le attività turistico ricettive, le sale giochi, gli stabilimenti balneari e ogni altra attività abilitata ai

sensi del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n.773), le attività di servizi, industriali, di agenzia, le attività terziarie e/o direzionali.

Per “*decoro*” si intende l’ottimale qualificazione estetica e funzionale dell’habitat cittadino riconducibile alle attività economiche.

Per “*tenuta esteriore delle attività*” si intende la tenuta esteriore dei locali, le modalità di esposizione delle merci, la collocazione degli arredi e delle attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività o per la sua tutela.

Per “*spazio di pertinenza*” si intende l’intera area esterna al locale di esercizio, formata da suolo pubblico o suolo privato che si trova nella disponibilità dell’impresa per l’esposizione delle merci ovvero per la collocazione degli elementi di arredo. Sono escluse dallo spazio di pertinenza le aree non direttamente accessibili o visibili da parte del pubblico.

3. Le disposizioni sul decoro introdotte con il presente regolamento si applicano anche ai locali con destinazione d’uso atta ad ospitare attività economiche, che siano temporaneamente non utilizzati o sfitti.

4. Sono escluse dall’applicazione del presente Regolamento le attività svolte in occasione di manifestazioni temporanee autorizzate.

Art. 2 - Decoro del fronte dell’attività

1. Fatto salvo quant’altro previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, gli spazi antistanti le attività economiche, devono essere tenuti in perfette condizioni di ordine e pulizia; i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di tali locali e spazi esterni sono tenuti alla rimozione di oggetti, scritte e affissioni o quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

2. Le serrande devono essere mantenute pulite e in buono stato.

3. Le vetrine devono essere utilizzate esclusivamente per l’esposizione delle merci e per la presentazione dell’impresa e dei suoi prodotti alle persone che si trovano all’esterno.

4. Le tende, le tettoie e le verande devono essere conformi alle caratteristiche estetiche dell’immobile e devono essere mantenute pulite e in buono stato.

5. E’ fatto obbligo ai titolari/gestori delle attività economiche:

- di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede e alla pulizia del verde antistante l’attività;
- di provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi, su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi;
- di non collocare contenitori non destinati all’esposizione delle merci al pubblico a ridosso delle vetrine o sulla soglia del locale.

6. La lavatura e pulitura delle serrande e delle vetrine nell’area turistica di Cattolica a mare della ferrovia, deve essere eseguita esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 9.00, fanno eccezione le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che possono eseguire la lavatura e la pulizia

delle vetrine anche dalle ore 9.00 alle ore 11.30, ma senza l'utilizzo di macchinari (es: idropultrici, ...).

Art. 3 - Modalità di esposizione delle merci e di pubblicizzazione delle stesse

1. È vietata l'esposizione di merce e di cartelli promozionali mediante affissione o sospensione sulle parti architettoniche dell'immobile e/o serramenti mobili, su tende retrattili o altri elementi di copertura, sulla soglia e in corrispondenza degli stipiti esterni delle porte e delle vetrine, anche quando non comporti occupazione di suolo pubblico.

2. È vietato appendere la merce alle tende esterne, agli alberi, ai pali della luce e della segnaletica.

3. Nello spazio di pertinenza esterno è vietato appoggiare le merci direttamente al suolo.

4. Nello spazio di pertinenza gli espositori esterni devono essere posizionati perpendicolarmente al fronte del locale; possono essere posizionati al massimo due manichini se il fronte non è superiore a m.4, al massimo tre manichini se il fronte è superiore.

5. Nello spazio di pertinenza è vietata l'esposizione di prodotti alcolici e di articoli destinati esclusivamente ai maggiorenni, fatti salvi i distributori automatici autorizzati ai sensi di specifica normativa.

6. E' vietata in qualsiasi forma la pubblicizzazione:

- dell'attività di scommesse e/o dell'esistenza all'interno del locale di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma 6 dell'art.110 del T.U.L.P.S.;
- della vendita a basso prezzo di bevande alcoliche.

Art. 4 – Decoro delle aree di pertinenza

1. Chiunque utilizzi spazi ed aree pubbliche per la collocazione di attrezzature relative ad attività economiche deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area di cui si ha la disponibilità e di quella immediatamente circostante.

2. Le attrezzature fatiscenti devono essere tempestivamente sostituite con attrezzature in buono stato.

3. Sulle aree di cui si ha la disponibilità e visibili dalla pubblica via o comunque su aree visibili al pubblico, è vietato:

- accantonare casse vuote, cartoni o altro materiale o rifiuti derivante dall'attività, fatte salve le disposizioni sulle modalità di effettuazione della raccolta rifiuti inserite negli appositi atti comunali;
- posizionare cavi appoggiati al suolo o sospesi se non espressamente autorizzati;
- posizionare cartelli bifacciali (gli stessi sono consentiti solo ed esclusivamente alle edicole, alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e alle imprese di noleggio di moto e cicli o dispositivi elettrici operanti all'aperto, che siano collocati in modo da non creare intralcio alla circolazione pedonale e al passaggio delle persone diversamente abili).

Art. 5 - Illuminazione e apertura delle serrande in occasione del periodo di maggior afflusso turistico

1. Dal venerdì che precede la Pasqua fino al 30 settembre, le attività economiche site nell'area turistica di Cattolica a mare della ferrovia, devono tenere le luci delle vetrine e degli accessi principali accese e le serrande alzate fino alle ore 24.00.
2. In tutte le giornate festive del rimanente periodo dell'anno, le attività economiche site nell'area turistica di Cattolica a mare della ferrovia, devono tenere le luci delle vetrine e degli accessi principali accese e le serrande alzate fino alle ore 20.00 adeguando, se ritenuto opportuno, la copertura assicurativa.
3. I precedenti commi non si applicano, con riferimento alle serrande, alle gioiellerie.
4. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi le serrande possono essere tenute abbassate se queste ultime consentono comunque di vedere la merce collocata nella vetrina.

Art. 6 - Attività stagionali o sospese e locali commerciali sfitti o momentaneamente non utilizzati

1. Nel caso di attività economiche stagionali o sospese, durante il periodo di chiusura delle stesse, le attrezzature utilizzate all'esterno per l'esercizio dell'attività dovranno essere rimosse, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
2. I proprietari di locali con destinazione atta ad ospitare attività economiche sfitti o momentaneamente non utilizzati devono rimuovere le attrezzature utilizzate all'esterno per l'esercizio dell'attività, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
3. E' fatto obbligo ai titolari/gestori di attività economiche stagionali o sospese e ai proprietari di locali con destinazione atta ad ospitare attività economiche sfitti o momentaneamente non utilizzati, di:
 - tenere pulite le saracinesche delle vetrine, così come gli spazi tra le serrande a maglia tubolare e le vetrine;
 - non provvedere alla copertura di lampioni o altri arredi con sacchi di plastica;
 - non lasciare accatastati all'interno dei locali aventi vetrine non munite di saracinesca e visibili dall'esterno: merci, attrezzature e altro;
 - non affiggere all'interno e all'esterno delle vetrine non munite di saracinesca, a copertura della vetrina stessa, fogli di giornale o altro materiale non decoroso, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività in altro luogo e di offerta dei locali, da realizzarsi sempre con modalità e materiali decorosi;
 - rimuovere le insegne degli esercizi cessati, provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi;
 - rispettare inoltre quanto prescritto ai commi 1, 2, 4, 5, 6 dell'art. 2 e dall'art. 4, 7, 8, 9 del presente regolamento.

Art. 7 - Tamponature esterne delle attività, dei locali e decoro degli stabilimenti balneari

1. La collocazione delle ante di legno o di altro materiale di chiusura alle vetrate/aperture delle attività economiche non può essere effettuata prima del 1^o ottobre di ogni anno.
2. La rimozione delle ante di legno o di altro materiale di chiusura dalle vetrate/aperture delle attività economiche site nell'area turistica di Cattolica a mare della ferrovia, deve avvenire entro il venerdì che precede la Pasqua.
3. In deroga ai precedenti due commi è consentito l'uso di ante in legno o di altro materiale di chiusura a condizione che siano costituite da pannelli decorativi, anche fotografici, previa autorizzazione dell'ufficio competente.
4. Per il decoro relativo agli stabilimenti balneari si rimanda all'ordinanza balneare e agli appositi ulteriori atti che disciplinano la materia.

Art. 8 - Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

1. Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri strumenti regolamentari, piani e/o ordinanze comunali, si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute, a titolo esemplificativo:
 - Regolamento Urbanistico Edilizio, Regolamento di Polizia Urbana;
 - Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Regolamento Comunale per la disciplina dei dehors e degli arredi;
 - Regolamento Comunale inerente le modalità di esecuzione degli interventi su suolo pubblico.

Art. 9 - Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.
2. E' fatta salva l'applicazione dell'art.3 commi 16 e 17 della Legge 15 luglio 2009 n.94.
3. Qualora il fatto comporti altresì danneggiamenti materiali a cose e/o luoghi di proprietà comunale, il trasgressore è tenuto anche al risarcimento dei danni arrecati.
4. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il trasgressore od altro soggetto obbligato non provveda alla remissione in pristino o la stessa non sia di immediata attuabilità, si provvederà ad ordinare l'esecuzione dei necessari interventi assegnando un termine per l'adempimento. Con il medesimo provvedimento potrà essere dato formale preavviso di esecuzione d'ufficio nel caso in cui l'interessato non provveda nel termine assegnato; l'intervento in via sostitutiva verrà disposto con ammenda a diretto carico dell'inadempiente.